



PROVINCIA DI PERUGIA
- 10 DIC. 2011
Prot. n° 15393
Cat. J Clas. Fasc.

Sede legale e amministrativa: via G. Benucci n. 162
06135 Ponte San Giovanni (PG)
P.I.-C.F.-Reg.Imp. PG n. 02634920546 - REA PG n. 230806
Cap. Soc. int. vers. € 15.549.889,00
tel. 0755978011 - fax 075398217 - 07559780191
info@umbracque.com - www.umbracque.it

Add: 29/11/2011
Prot. n. 17940/EM/bc

- Ai Signori Soci Azionisti
- Ai Membri del Consiglio di Amm.ne
- Ai Componenti il Collegio Sindacale

Raccomandata a.r.

OGGETTO: Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.

I Signori Soci, i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede legale, Via Gustavo Benucci n. 162 Ponte San Giovanni - Perugia, per il giorno di Mercoledì 14 Dicembre 2011 ore 9:30

Ordine del Giorno:

- 1 - Informativa ai Soci sugli esiti dei referendum del 12 - 13 Giugno 2011 e ricadute su Umbracque S.p.A.;
- 2 - Informativa ai Soci sulla situazione finanziaria di Umbracque S.p.A.;
- 3 - Informativa ai Soci sull'applicazione del deposito cauzionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Enrico Menichetti)

Spett.le S.p.A. di/cod
P.S.

①

357

Umbra Acque SpA
Sede legale: Via G. Benucci, 162 - 06135 P.S. Giovanni - PG
Tel. 075 59.78.011 Fax 075 59.78.0191
info@umbraacque.com www.umbraacque.eu
Reg. Imp. PG n. 02634920546 REA PG n. 230806
CF e P.IVA 02634920546
Cap. Soc. int. vers. € 15.549.889,00



Spettabile

[Redacted signature area]

Perugia, 29 Novembre 2011
Prot. n. 17937/AC/at

Preg.mi Soci,

in queste settimane si susseguono dichiarazioni e prese di posizione sulle ricadute dei due referendum abrogativi del 13-14/06/2011 che hanno interessato il Servizio Idrico Integrato.

In particolare, da un lato, si indica come unica esperienza che avrebbe dato seguito alla volontà referendaria quella del Consiglio comunale di Napoli, che ha deliberato la trasformazione della società di gestione "ARIN S.p.A." in azienda speciale "Acqua Bene Comune Napoli". Dall'altro, i Movimenti per l'Acqua Bene Comune hanno avviato una campagna nazionale di "obbedienza civile" che invita gli utenti del SII ad autoridurre le proprie bollette della componente del 7% relativa alla "adeguata remunerazione del capitale" oggetto di abrogazione referendaria.

Al fine di sgombrare il terreno da interpretazioni strumentali che potrebbero avere un impatto esiziale sull'equilibrio economico finanziario della Società di gestione e sui bilanci dei Comuni soci, appare opportuno esaminare nel dettaglio il significato giuridico e politico di entrambi i referendum (i cui esiti è volontà di tutti rispettare), calandoli nel contesto del SII degli ATI 1 e 2 dell'Umbria e della attuale situazione finanziaria di Umbra Acque S.p.A., così da porre i Comuni soci nella condizione di valutare oggettivamente e consapevolmente la situazione.

Allo scopo, troverete in allegato due sintetiche schede informative, frutto della discussione e della condivisione dell'intero C.d.A., che verranno sviluppate nel dettaglio ed illustrate alla prossima assemblea dei Soci del 14/12 p.v., così da consentire una proficua ed approfondita discussione dei punti 1) e 2) all'Ordine del Giorno.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Avv. Enrico Menichetti

3

Umbra Acque S.p.A.



**Informativa su esito
Referendum Abrogativi**

1
Novembre 2011

Quesito n. 1

Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione.

- All'esito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis è venuto meno l'obbligo imposto dal legislatore statale del 2008 di "privatizzazione forzata" dei SPL economici. Non è stato tuttavia introdotto alcun obbligo di "ripubblicizzare" la natura giuridica del soggetto gestore del SII (che non v'è mai stato né nell'ordinamento nazionale né in quello comunitario). Semplicemente, è stata restituita la libertà di scelta della forma di gestione in capo agli enti locali.
- L'abrogazione dell'art. 23-bis comporta l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (Corte cost. n. 24/2011), che non impone una forma di gestione predefinita. *Acquisto sempre pubblica* →
- Contratti e affidamenti preesistenti all'abrogazione referendaria restano validi ed efficaci (*tempus regit actum*) nella misura in cui siano conformi al diritto comunitario (nel caso di Umbra Acque, sia l'affidamento del SII, sia la scelta del partner operativo ACEA, sono avvenuti mediante gara così come richiesto dal diritto comunitario).

Qual è il significato politico dell'esito referendario ?

- ° Rafforzare ruolo pubblici poteri (senza confondere *governo con gestione!*)
- ° Rispettare l'autonomia degli Enti Locali e ripensarne il ruolo: concentrarsi sulla funzione di "governo" (programmazione, indirizzo e controllo). Forte governo pubblico (che non necessariamente deve coincidere con gestione pubblica) con ruolo centrale in capo ai Comuni.

E se si volesse comunque ripubblicizzare ?

- ° Per liquidare il socio operativo selezionato con gara europea nel 2007 (ACEA S.p.a.) - particolare non indifferente, quando l'art. 23-bis non era neanche stato approvato - sarebbe necessario:
 - acquistare le relative azioni (40%) e versare il controvalore del capitale sociale (pari a circa 6 milioni di €);
 - versare ad ACEA un consistente indennizzo per l'uscita dal capitale (danno emergente e lucro cessante dalla data di risoluzione sino al 2027, anno in cui terminerebbe la concessione).

"Modello Napoli" e/o "modello Parigi" sono inapplicabili ad Umbra Acque

Quesito n. 2

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.

Abrogazione parziale di norma.

- ° E' stata abrogata la componente di tariffa della "adeguata remunerazione del capitale investito" (R).
- ° Le altre componenti di tariffa rimangono: così anche Corte cost. 26/2011 in sede di dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario, ove ha chiarito che "coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio è la copertura dei costi e non già la remunerazione del capitale".
- ° In particolare rimane la componente della "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi".
- ° Il testo vigente dell'art. 149, comma 4, d.lgs n. 152/2006 che non è stato oggetto di referendum, stabilisce espressamente che "il piano economico finanziario ... prevede con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento... . Il piano (economico finanziario) ... dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ...".

- L'“adeguata remunerazione del capitale investito” non è sinonimo di profitto né di utile (questo era il messaggio fatto transitare in sede di campagna referendaria), bensì di “costo del capitale”.
- Occorre verificare se il costo del capitale per la società di gestione è maggiore o uguale al 7% del capitale investito. In tal caso, non ci sarebbe nulla da ridurre in tariffa.
- Se, invece, il costo del capitale fosse inferiore al 7%, l'Autorità d'Ambito potrebbe considerare l'ipotesi di ridurre la tariffa della differenza tra il 7% e il costo del capitale.

In ogni caso non può esserci alcun automatismo per la riduzione in tariffa della quota relativa al 7%.

Cosa accade altrove ?

◦ Nessuna Autorità d'Ambito, in Italia, a tutt'oggi, ha provveduto alla riduzione del 7% della tariffa.

◦ - Parere ANEA del 20/06/2011:

“in assenza del decreto ministeriale previsto al comma 2 dell'art. 154 di definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa (su proposta della costituenda Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua), appare ragionevole che si continuino ad applicare all'utenza le tariffe approvate ai sensi dell'attuale normativa di riferimento per la determinazione della tariffa del SII, ovvero del il c.d. “Metodo normalizzato” di cui al DM 1 agosto 1996, tuttora in vigore ai sensi dell'art. 170 c. 3 lett. l) dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, mai aggiornato né sostituito dal decreto richiamato dall'art. 154 e non toccato formalmente dall'abrogazione referendaria”, metodo che prevede la “adeguata remunerazione del capitale investito” tra le componenti della tariffa.

◦ Lettera del 12/10/11 della CONVIRJ alla Consulta Nazionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti: *la voce di tariffa abrogata della “adeguata remunerazione del capitale investito” contiene voci di costo, quali oneri finanziari ed interessi passivi che sono per legge messe a bilancio dai soggetti gestori, la cui eliminazione avrebbe conseguenze sulla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (art. 154, comma 1, d.lgs. 152/2006) e sull'equilibrio economico finanziario del Piano d'Ambito (art. 149, comma 4, d.lgs. 152/2006), norme entrambe non oggetto dell'abrogazione referendaria.*

La campagna di "obbedienza civile" per l'autoriduzione della bolletta



L'auto-riduzione della bolletta (scorporando la quota relativa al 7%) da parte degli utenti è in contrasto con la normativa vigente sopra richiamata ed avrebbe effetti potenzialmente dirompenti sull'equilibrio economico-finanziario del Piano e del gestore. Il C.d.A. sarebbe chiamato a valutare la necessità di scelte drastiche e dolorose (blocco degli investimenti, riduzione di personale, etc.).

Significato politico dell'esito referendario

- Eliminare remunerazione automatica e "per legge" ai gestori, evitando "speculazioni" sul bene comune acqua

Percorso per "prendere sul serio" il voto referendario e la normativa vigente

- ° Appare opportuno costruire un percorso per rispettare il significato politico del referendum nel rispetto della normativa vigente:
 - in sede di determinazione della tariffa per l'anno 2012, l'Assemblea dei Sindaci dei due ATI è chiamata a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (art. 154, c. 1, d.lgs. 152/2006), nonché l'equilibrio economico-finanziario del Piano e del gestore (art. 149, c. 4, d.lgs. 152/2006).
 - contestualmente, l'Autorità d'Ambito è chiamata ad un immediato adeguamento del Piano economico-finanziario (parte integrante del Piano d'Ambito), garantendo per tutto il periodo dell'affidamento la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio nonché l'equilibrio economico-finanziario del Piano e del gestore.
- ° Sia in sede di determinazione tariffaria, sia in sede di revisione del Piano d'Ambito, sempre nell'ottica di garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e l'equilibrio economico-finanziario del Piano e del gestore, sarà necessario tenere in considerazione gli extra-costi non derivanti da inefficienze del gestore (es. aumento costi energia elettrica, fanghi, canone di concessione) e lo scostamento tra ricavi programmati e ricavi effettivi.




Umbra Acque S.p.A.

Informativa su situazione finanziaria

Novembre 2011

1 - LA CRESCITA DEI COSTI OPERATIVI

Nonostante il continuo efficientamento e la riduzione di diversi costi operativi, l'incremento di alcune particolari voci di costo (energia elettrica, smaltimento fanghi, autobotti, canoni di concessione) ha portato ad un forte differenziale tra costi previsti dal Piano e costi reali.




La crescita dei costi operativi rispetto a quelli previsti dal Piano non è imputabile al Gestore, che ha perseguito una politica di costante monitoraggio ed efficientamento. Al netto dei costi operativi evidenziati (energia elettrica, smaltimento fanghi, autobotti, canoni di concessione), il Gestore ha mantenuto i propri costi in linea con quelli previsti dal Piano, anche in presenza di nuovi (e costosi) obblighi di legge non previsti nel Piano vigente.

2 - LO STATO DEI RICAVI DI UMBRA ACQUE

Nel corso degli anni, una previsione sovrastimata dei volumi venduti e un'articolazione tariffaria particolarmente vantaggiosa per le utenze a basso consumo, hanno cominciato a creare un disavanzo crescente tra ricavi teorici garantiti dal Piano d'Ambito e il fatturato reale.

Nel mese di settembre 2011, a chiusura definitiva del processo di fatturazione relativo al 2010, si è manifestato con evidenza che la differenza tra quanto previsto dal Piano e fatturato reale ammonta già a diversi milioni di Euro.

Nell'ipotesi di mancata revisione del Piano d'Ambito, di mancata crescita dei volumi venduti e di assenza di qualsivoglia provvedimento tariffario correttivo, tale differenziale sarebbe destinato a crescere di anno in anno:




3 - LA RIDUZIONE DEGLI INVESTIMENTI

L'entità del disavanzo complessivo è in parte mitigata dalla contestuale riduzione degli investimenti rispetto al Piano, che provoca la riduzione dei valori di ammortamento e remunerazione del capitale investito in tariffa, compensando così parzialmente i minori ricavi e maggiori costi operativi.

Il Piano vigente prevedeva infatti obiettivi molto ambiziosi in termini di investimenti, ma a tali obiettivi non ha fatto seguito un'adeguata pianificazione finanziaria che permettesse al gestore di realizzarli concretamente.

IL DISAVANZO COMPLESSIVO

L'effetto combinato di 1-Incremento dei costi operativi, 2-Riduzione dei ricavi, 3-riduzione di ammortamenti e remunerazione del capitale investito, avrebbe come conseguenza -- nell'ipotesi di mancata revisione del Piano d'Ambito, di mancata crescita dei volumi venduti e di assenza di qualsivoglia provvedimento tariffario correttivo -- un disavanzo complessivo in continua crescita:



Occorre agire immediatamente per bloccare la crescita del disavanzo e riportarlo a valori accettabili.

PRINCIPALI CONSEGUENZE

Nel corso del 2011 Umbra Acque ha ricevuto più di 50 denunce di non conformità per scarichi dai depuratori (alcune di esse di rilevanza penale). L'unico (e non sufficiente) modo che ha la società di difendersi, è quello di dimostrare che non ha adeguate risorse economico-finanziarie per realizzare i necessari investimenti sulla depurazione.

Qualora l'Autorità non utilizzasse pienamente la capienza tariffaria disponibile (5% + inflazione), Umbra Acque non potrebbe accettare passivamente tale decisione senza diventare corresponsabile per il mancato rispetto dei parametri di legge.


Il livello - accettabile - di indebitamento, pari a 39 milioni di Euro a fine 2010, cresce ulteriormente fino a 43 milioni di Euro nel 2011, nonostante un livello di investimenti non superiore a 10 milioni di Euro e l'incasso di buona parte dei depositi cauzionali.

Mantenendo l'incremento tariffario previsto dal Piano per il 2012 (+0,73%), se si volesse mantenere lo stesso livello (insufficiente) di investimenti del 2011, tenendo in considerazione l'incremento dei costi dell'energia elettrica, la società nel 2012 dovrebbe indebitarsi fino a 50 milioni di Euro. E' un valore non sostanziale.

COSA SUCCEDDE INCREMENTANDO LA TARIFFA ?

Un incremento tariffario del 5% ogni anno, considerando la contestuale riduzione dei volumi venduti, non farebbe crescere i ricavi reali di Umbra Acque, ma avvierebbe il necessario riequilibrio tra ricavi previsti dal Piano e ricavi reali, migliorando la situazione finanziaria complessiva e consentendo all'azienda di proseguire la propria attività.

Si tratterebbe inoltre di un chiaro segnale di inversione di tendenza, rassicurante nei confronti delle banche, che aiuterebbe a consolidare il livello di indebitamento esistente.



Il tal modo il disavanzo complessivo si ridurrebbe nel tempo sino ad assumere valori sostenibili.

CONCLUSIONI

La società deve immediatamente mettere in campo tutte le azioni necessarie per contenere l'esposizione finanziaria nel 2012:

- o Dovrà essere data priorità agli investimenti per la sicurezza, alle situazioni a rischio procedura di infrazione europea, alle problematiche con rilevanza penale (scarichi) e -- onde garantire i livelli occupazionali -- agli interventi che Umbra Acque può eseguire con personale proprio.
- o Umbra Acque non avrà risorse finanziarie sufficienti per pagare i crediti verso i soci (canoni di concessione verso i comuni, contratto di servizio con ACEA, etc.);
- o Occorrerà ritardare i pagamenti verso i fornitori (laddove è possibile).

Tali azioni immediate potranno evitare che l'azienda si indebiti nel 2012 ad un livello non sostenibile, ma non sono neppure minimamente sufficienti per risolvere le problematiche esposte.

Occorre procedere immediatamente con una revisione tariffaria straordinaria che preveda il riconoscimento dei maggiori costi operativi, portare a compimento i controlli sul periodo 2003-2009 e concludere nel giro di pochi mesi l'aggiornamento (già avviato dall'Autorità del Piano, la cui approvazione è necessaria anche per tranquillizzare le banche rispetto alla capacità dell'azienda di gestire il proprio debito.